

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 317

del 17.12.2010

O G G E T T O

Rimborso spese legali a ex Dirigente comunale.

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista e richiamata la propria deliberazione n. 31 del 05.03.2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale fu espresso nulla osta alla nomina da parte di un dirigente comunale all'epoca dei fatti, imputato in un processo penale, del proprio legale di fiducia nella persona dell'Avv. Vincenzo De Michele.
- Vista la richiesta di rimborso delle spese legali presentata dall'allora dirigente a seguito della sentenza assolutoria n. 271/10 del Tribunale di Trani.
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto il 12.02.2002 dell'Area Dirigenza del Comparto "Regioni ed Autonomie Locali" nonché per consolidata giurisprudenza e dottrina, il rimborso delle spese legali è subordinato al concomitante realizzarsi delle seguenti condizioni:
 - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio;
 - b) sentenza di assoluzione nel merito;
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
- Considerato che risultano avverate tutte e tre le condizioni, infatti:
 - a) il dirigente è stato indagato nell'ambito delle sue funzioni d'ufficio (all'epoca degli eventi);
 - b) la sentenza (n. 271 del 24.05.2010) pienamente assolutoria ("perché i fatti non sussistono") per l'imputato ha dimostrato la infondatezza dei fatti addebitati;
 - c) la accertata infondatezza dei fatti contestati ha verificato la legittimità del comportamento tenuto dal dirigente, per cui nessun conflitto di interessi sorge con l'Amministrazione;
- Ritenuto, pertanto, di procedere a liquidare in favore dell'ex dirigente ...omissis...la somma di € 25.000,00 a titolo di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per quanto attiene la regolarità contabile;
- Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. approvato con D. Lvo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di rimborsare in favore dell'ex dirigente comunale ...omissis...la somma di € 25.000,00 a titolo di spese legali sostenute in procedimento penale concluso con assoluzione piena.
- 2) Di imputare la somma di € 25.000,00 al Cap. 14860 del bilancio 2010.

- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione di cui sopra previa comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel presente testo ai fini della tutela della privacy del dirigente, trattandosi di dati personali e giudiziari ai sensi degli artt. 21 e 22, del D.Lvo 30.06.2003 n. 196.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.